



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 23.09.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: approvazione accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'Abruzzo e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che:

- la delibera n. 77/2015, pubblicata in G.U. n. 268 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto *“Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica - Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012”*, ha finanziato n. 55 interventi sui Beni culturali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per un importo complessivo di € 56.950.000,00;
- la delibera CIPE n. 112/2017, pubblicata in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018, riguardante *“Sisma Abruzzo 2009 - assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact)”*, ha finanziato n. 70 interventi (27 di progettazione e 43 di lavori) per un importo complessivo di € 48.923.619,00 ;
- al Segretariato regionale, nel rispetto delle modalità e delle procedure di attuazione dei programmi approvati dal CIPE, è affidato il ruolo di soggetto beneficiario, stazione appaltante e responsabile dell'attuazione degli interventi finanziati;
- il Segretariato regionale ha riconosciuto la notevole sproporzione, nonostante l'impiego di tutto il proprio personale adeguato a ricoprire gli incarichi, fra il personale tecnico ed il numero di interventi previsti;
- il Segretariato Regionale ha richiesto la possibilità di intraprendere un percorso di leale collaborazione con l'USRA, finalizzato all'affidamento dell'incarico di RUP a personale tecnico a tempo indeterminato in organico presso l'USRA e da quest'ultimo messo a disposizione del Segretariato regionale;
- l'USRA, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, ha espresso la più compiuta disponibilità a pervenire alla conclusione di un Accordo che consenta di contribuire a garantire l'effettivo perseguimento dell'obiettivo comune dell'attuazione degli interventi finanziati dalle delibere CIPE 135/2012, CIPE 77/2015 e CIPE 112/2017, nonché della redigenda programmazione triennale e conseguenti atti di finanziamento.

Visto l'art. 15, comma 1, della Legge 241/90, laddove sancisce che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

Visto l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i*

servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

Ritenuto pertanto di approvare l'Accordo, avente durata quinquennale, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1), tra Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'Abruzzo e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, finalizzato a conseguire la piena attuazione dei programmi di finanziamento individuati dalle citate delibere CIPE e dalle successive inerenti le medesime finalità, in modo da definire le attività per la concreta attuazione degli interventi;

Dato atto che l'Accordo sottoscritto non comporta oneri a carico dell'USRA;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'Abruzzo e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila;
2. di dare atto che la sottoscrizione dell'allegato Accordo non determina oneri finanziari a carico dell'USRA;
3. di trasmettere copia del provvedimento al Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'Abruzzo;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e dell'allegato Accordo sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 23 settembre 2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe D'Alio Provenzano

